



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI LOMBARDIA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SECCHI	ERSILIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CURRO'	CARMELO LETTERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	CUSUMANO	GIUSEPPE EZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7517/2016  
depositato il 20/12/2016

- avverso la sentenza n. 3882/2016 Sez.22 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di MILANO

contro:  
PISAPIA MAURO  
VIALE CALDARA 10 20122 MILANO

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

**Atti impugnati:**  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2015/0025507733000 IRAP 2011

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 7517/2016

UDIENZA DEL

16/06/2017 ore 15:00

N° 3365/2017

PRONUNCIATA IL:

16/6/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

27 LUG. 2017

Il Segretario

*Il Funzionario*  
*(A. Cremisini)*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato mediante affidamento al servizio postale, notificato in data 25/11/2016, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano interponeva appello avverso la sentenza n. 3882/22/16 del di 16/2-3/5/2016/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano – statuendo sul ricorso proposto da Pisapia Mauro avverso la cartella di pagamento per IRAP non versata, interessi e sanzioni relativa all'anno 2011 emessa dallo stesso Ufficio - lo aveva accolto, annullando l'atto gravato con compensazione delle spese di lite.

Nell'invocare, in riforma della decisione gravata, l'accertamento della legittimità della pretesa tributaria oggetto del contendere, l'appellante lamentava che i primi Giudici avessero condiviso la prospettazione del ricorrente sulla base di un presupposto manifestamente errato, derivante dal misconoscimento della circostanza che l'oggetto del giudizio non verteva sulla questione relativa alla sussistenza o non del requisito dell'autonoma organizzazione bensì sugli omessi o carenti versamenti dell'IRAP legittimanti la operata liquidazione automatica della dichiarazione *ex art. 36 bis DPR n. 600/1973*.

In proposito, l'appellante rilevava che il contribuente, dopo avere effettuato i versamenti a titolo di IRAP per l'anno di imposta 2010, ritenendo successivamente non sussistenti i presupposti impositivi, non aveva presentato la dichiarazione IRAP negli anni di imposta 2010 e 2011.

Secondo l'Ufficio l'errore del contribuente – avallato dalla Commissione di prime cure, era consistito nell'operare una compensazione anomala scomputando gli acconti versati per l'IRAP 2010 con il debito per IRPEF scaturente dalla dichiarazione dei redditi mod. Unico 2011 relativa allo stesso periodo di imposta.



L'operato del contribuente sopra denunciato si poneva in contrasto con il tenore dell'art.17 d. lgs. n. 241/1997, avendo il Pisapia utilizzato in compensazione somme non costituenti un credito erariale scaturente da una dichiarazione fiscale validamente presentata e sorta nel medesimo periodo del debito.

L'appellante adduceva diversi precedenti della giurisprudenza tributaria di legittimità in linea con la prospettazione dedotta.

L'appellato non si costituiva né interloquiva altrimenti sul gravame.

All'odierna pubblica udienza questa Commissione, riunita in camera di consiglio, udito il relatore, perveniva alla seguente decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il gravame deve trovare accoglimento.

La decisione impugnata ha disatteso le motivate argomentazioni difensive dell'Ufficio resistente fraintendendole (cfr. penultimo capoverso della parte motiva della decisione) se non proprio ignorandole, in ogni caso posponendole all'accertamento della ritenuta mancanza del presupposto impositivo (insussistenza di elementi di autonoma organizzazione nell'attività professionale del contribuente).

Così operando, i primi Giudici sono incorsi in una inversione dell'*iter* logico nella esposizione del proprio convincimento che ne inficia la sostenibilità, dando ragione alla doglianza dell'appellante che addebita alla Commissione provinciale di avere errato nella individuazione del *thema decidendum*.

E' infatti lo stesso contribuente, in sede di ricorso, a riconoscere che, "stante la mancanza di autonoma organizzazione" (...) per le annualità in questione (periodi di imposta 2010 e 2011 *n.d.e.*) (egli) non (aveva) proceduto a presentare la dichiarazione modello IRAP" (cfr. ricorso di primo grado, pag. 4).

E ancora, si confronti l'ammissione del Pisapia alle pagg. 5 e 6 dello stesso atto defensionale (“....non ha più presentato la dichiarazione modello Irap a decorrere dal periodo di imposta 2010, scomputando, pertanto gli acconti versati per tale periodo di imposta dal debito Irpef scaturente dalla dichiarazione dei redditi modello Unico PF 2011 periodo di imposta 2010”).

Incontestate le circostanze riferite (in quanto documentalmente attestate e comunque riconosciute dal contribuente), il *modus operandi* di questi si pone in contrasto con la normativa citata nell'atto di appello (di cui si è dato conto nella narrativa premessa) e altresì con l'orientamento della Cassazione tributaria *in subiecta materia*.

Ha invero statuito la Suprema Corte che *l'omessa presentazione della dichiarazione annuale esclude, per il contribuente, la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo di imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo; in tal caso il contribuente può soltanto esercitare il diritto al rimborso, ricorrendone i presupposti* (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 19326/2011 e in senso conforme con i diversi precedenti n. 1287/2015).

\*\*

In accoglimento dell'appello si statuisce come da dispositivo.


Le spese del grado (non avendo l'appellante espressamente censurato il governo delle spese operato in prime cure) debbono seguire la soccombenza e si liquidano (avutosi riguardo al valore della lite esposto in € 3.416) in € 1.200 oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura legale del 15% (cfr. art 2 d.m. n. 55/2014) sull'importo testé liquidato.

P . Q . M .

la Commissione accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso del contribuente avverso l'atto impugnato. Spese del grado secondo soccombenza .

Milano, 16 giugno 2017

Il presidente est.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. It starts with a horizontal line on the left, followed by a vertical line that curves into a horizontal line on the right, with a diagonal stroke crossing through it.